

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
281/2017/R/IDR**

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO, DA PARTE DEI
GESTORI, DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA CONTABILITÀ SPECIALE DEL
COMMISSARIO UNICO, DI CUI ALL'ART. 2, DEL D.L. 243/2016**
Inquadramento e linee d'intervento

Documento per la consultazione

20 aprile 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 16 marzo 2017 169/2017/R/IDR, volto alla definizione delle modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

Il documento illustra, pertanto, gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle citate modalità di trasferimento degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico, individuando - quali gestori interessati dal provvedimento finale - gli operatori che erogano il servizio di fognatura e/o depurazione negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia sopra richiamate, non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali".

*In considerazione della tempistica dettata dal citato articolo 2 del decreto legge 243/16, e tenendo conto di quanto previsto - in casi di urgenza - al comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaTSI@autorita.energia.it) entro il **28 aprile 2017**.*

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità regolazione Tariffaria Servizi Idrici (TSI)
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
	Oggetto della consultazione.....	5
2	Quadro di riferimento	6
	Acquis communautaire in materia di trattamento delle acque reflue urbane.....	6
	Disciplina nazionale	10
3	Linee di intervento	13
	Ambito di applicazione.....	13
	Esplicitazione degli interventi e delle relative risorse.....	13
	Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario Unico.....	16
	Appendice	19

1 Introduzione

- 1.1 Garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente è quanto viene richiesto sia a livello comunitario, dove l'acqua è riconosciuta come *“un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”*¹, sia dal legislatore nazionale, il quale, tra i principi generali per la gestione delle risorse idriche annovera il seguente: *“le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”*².
- 1.2 Più di recente, con specifico riferimento alla gestione delle acque reflue urbane, la Commissione Europea ha rilevato che *“le acque reflue non raccolte e non trattate prodotte dai 500 milioni di abitanti dell'UE rappresentano una delle principali fonti di inquinamento che si ripercuote sulla qualità delle acque (...) e rappresenta un rischio per la salute umana e la biodiversità”* e, contestualmente, ha sottolineato come *“proseguire gli interventi tesi a migliorare e a mantenere la conformità alla direttiva sulle acque reflue urbane è essenziale, come riconosciuto anche dal 7° programma di azione in materia di ambiente [Decisione 1386/2013/UE], secondo cui, al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione entro il 2020, è necessario ridurre considerevolmente l'impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci, in linea con i requisiti della direttiva quadro sulle acque”*³.
- 1.3 Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione nel nostro Paese, il legislatore nazionale è tornato sulla materia con il decreto legge 243/16 (c.d. “D.L. Mezzogiorno”) in cui ha tra l'altro previsto, all'articolo 2, la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, al quale *“sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

¹ Cfr. primo “considerato” della direttiva quadro 2000/60/CE, che ha fondato una “moderna, olistica e ambiziosa politica dell'acqua”.

² Cfr. art. 144, comma 2, del D. Lgs. 152/06.

³ Cfr. relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2016) 105 del 4 marzo 2016, concernente “Ottava relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

- 1.4 Il medesimo decreto legge 243/16 dispone, inoltre, che per gli interventi in parola, *“per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata (...) dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l’ente di governo d’ambito e fermo restando l’equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari”*.
- 1.5 L’Autorità, per quanto di competenza, ha iniziato ad introdurre - fin dall’avvio della propria attività nel settore idrico, nel 2012 - misure volte a sostenere gli investimenti nel comparto, ivi compresi quelli per l’adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo, con la finalità generale (attribuitagli dalla propria legge istitutiva) di assicurare i necessari livelli di qualità della risorsa e di qualità ambientale e garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.
- 1.6 Nell’ambito di tali attività, nonché alla luce di quanto disposto dal recente decreto legge 243/16, l’Autorità con la deliberazione 16 marzo 2017, 169/2017/R/IDR, ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità con cui i gestori interessati - tenuto conto del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario - trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

Oggetto della consultazione

- 1.7 Con il presente documento per la consultazione, l’Autorità intende illustrare i propri orientamenti per la definizione delle modalità di trasferimento degli importi dovuti alla contabilità speciale del citato Commissario unico, individuando, quali gestori interessati dal provvedimento finale, gli operatori che erogano il servizio di fognatura e/o depurazione negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia sopra richiamate, non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista *“la concorrenza della tariffa o di risorse regionali”*.
- 1.8 Appare opportuno fin d’ora segnalare che le valutazioni che condurranno l’Autorità all’adozione del provvedimento finale, si basano sugli approfondimenti compiuti su:
- i Programmi degli Interventi adottati dagli Enti di governo dell’ambito e trasmessi all’Autorità per l’approvazione della relativa proposta tariffaria, al fine di individuare quelli in cui si rinvergono gli interventi volti a superare

le non conformità ancora presenti negli agglomerati oggetto delle citate condanne della Corte di Giustizia;

- le modalità di copertura del fabbisogno dei predetti interventi, con specifico riferimento alle componenti tariffarie definite dall'Autorità.

- 1.9 Conseguentemente, una compiuta analisi non potrà essere condotta in quei contesti in cui, non avendo il soggetto competente prodotto (in tutto o in parte) i dati e gli atti - tra loro coerentemente redatti - richiesti ai fini della relativa proposta tariffaria, l'Autorità ha proceduto con determinazioni tariffarie d'ufficio/esclusione dall'aggiornamento tariffario (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), ovvero con l'intimazione ad adempiere alle determinazioni tariffarie di pertinenza con riguardo al secondo periodo regolatorio 2016-2019.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Ai fini dello svolgimento del procedimento in oggetto, di quali ulteriori elementi di criticità si suggerisce di tener conto con riferimento ai casi in cui i soggetti competenti non hanno prodotto i dati e gli atti richiesti ai fini delle pertinenti determinazioni tariffarie?*

2 Quadro di riferimento

Acquis communautaire in materia di trattamento delle acque reflue urbane

- 2.1 La direttiva 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali, contiene disposizioni in merito *i*) ai livelli di qualità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque e *ii*) alla designazione di aree sensibili, a cui gli Stati membri erano tenuti ad adeguarsi ai fini della fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane in determinate categorie di agglomerati.
- 2.2 Un sintesi delle disposizioni della citata direttiva da tenere in considerazione nell'ambito del procedimento in oggetto è fornita nel successivo *Box 1*.

Box 1 – Dir. 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Riferimento normativo	Contenuto
<p>Art. 3</p>	<p>“1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti(a.e.) superiore a 15.000 e - entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000. <p>Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate aree sensibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.</p> <p>Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.”</p> <p>(...)</p> <p>“2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A. (...)”.</p>
<p>Art. 4</p>	<p>“1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.; - entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000; - entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000.” <p>(...)</p> <p>“2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna(al di sopra dei 1.500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.</p> <p>3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B”.</p> <p>(...)</p>
<p>Art. 5</p>	<p>“1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.”</p> <p>(...)</p> <p>“3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al</p>

Box 1 – Dir. 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.	
Riferimento normativo	Contenuto
	<p>paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)."</p> <p>"4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.</p> <p>5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4".</p> <p>(...)</p>
Art. 6	<p>"1. Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31 dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.</p> <p>2. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 150.000 se immessi in acque costiere e tra 2.000 e 10.000 se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo 1, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato I D; - studi esaurienti comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente". <p>(...)</p>
Art. 7	<p>"Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato, così come definito all'articolo 2, punto 9) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e.; - per scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e." <p>(...)</p>
Art. 10	<p>"Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico".</p>

2.3 Con specifico riferimento allo Stato italiano, si sono succedute tre procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea per mancato adempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE:

- la procedura 2004/2034, in relazione alla quale vi è stato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea nel dicembre 2010 e la successiva condanna con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10;

- la procedura 2009/2034 (causa C-85/13), con riferimento alla quale l'Italia è stata condannata con sentenza del 10 aprile 2014;
- la procedura 2014/2059, con riguardo alla quale si rinviene il parere motivato del 26 marzo 2015.

2.4 In particolare, la prima condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea del 19 luglio 2012 (in causa C-565/10) si riferisce ad agglomerati appartenenti ad 8 Regioni, prevalentemente localizzati nell'Italia meridionale (Sicilia, Campania e Calabria). La *TAV. I* riporta il dettaglio della localizzazione degli agglomerati per i quali la Corte ha rilevato che non si è provveduto ad adottare le disposizioni necessarie a garantire che:

- gli stessi siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE;
- le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all' articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della medesima direttiva.

TAV. I – Localizzazione degli agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10

Regione	Agglomerati non conformi ad art. 3 dir. 91/271/CEE	Agglomerati non conformi ad art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	Agglomerati non conformi ad art. 10 dir. 91/271/CEE
Liguria	-	9	9
Friuli Venezia Giulia	1	1	1
Lazio	1	-	-
Abruzzo	-	1	1
Campania	-	10	10
Calabria	18	9	9
Puglia	3	5	5
Sicilia	27	57	57
ITALIA	50	92	92

2.5 Con la successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 aprile 2014 (in causa C-85/13), l'Italia è stata condannata - con riferimento ad agglomerati

ricadenti in 11 Regioni (v. TAV. 2) - per aver omesso di prendere le disposizioni necessarie a garantire la conformità degli agglomerati in parola alle disposizioni recate dagli articoli 3, 4 (paragrafi 1 e 3) e 10 della direttiva 91/271/CEE - come sopra richiamati – nonché alle previsioni di cui all’articolo 5 della stessa direttiva.

TAV. 2 – Localizzazione degli agglomerati per i quali l’Italia è stata condannata con sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13

Regione	Agglomerati non conformi ad art. 3 dir. 91/271/CEE	Agglomerati non conformi ad art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	Agglomerati non conformi ad art. 5 dir. 91/271/CEE	Agglomerati non conformi ad art. 10 dir. 91/271/CEE
Valle d’Aosta	-	1	-	1
Piemonte	-	1	-	1
Lombardia	8	10	-	10
Friuli Venezia Giulia	-	3	10	10
Veneto	-	1	-	1
Marche	-	2	-	2
Lazio	-	-	1	1
Abruzzo	-	1	1	1
Puglia	-	-	2	2
Sicilia	-	3	5	5
Sardegna	-	1	3	3
ITALIA	8	23	22	37

- 2.6 Nell’Appendice del presente documento, si riporta il dettaglio degli agglomerati interessati dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione, fornendo indicazione dell’Ambito Territoriale Ottimale in cui i medesimi ricadono.

Spunti per la consultazione

Q2. *Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro eurounitario di riferimento? Quali ulteriori elementi salienti dovrebbero essere considerati?*

Disciplina nazionale

- 2.7 L’articolo 7 del decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - nell’introdurre disposizioni volte al “*superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565/10 del 19 luglio 2012 e C-85/13 del 10 aprile 2014*” - ha disposto, al comma 7, che “*al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione*

europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo (...), anche con la nomina di appositi commissari straordinari (...)".

- 2.8 Il contesto normativo di riferimento, come già anticipato in premessa, è stato da ultimo rinnovato dal citato decreto legge 243/16 che, nell'ambito degli *"interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno"*, ha tra l'altro previsto, all'articolo 2, la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, al quale *"sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)"*, disponendo la contestuale cessazione dal proprio incarico dei Commissari straordinari già nominati ai sensi del Decreto Sblocca Italia.
- 2.9 Il successivo *Box 2* riporta le principali previsioni del decreto legge 243/16 che assumono rilievo per lo svolgimento del procedimento in oggetto.

Box 2 – Decreto legge 243/16, Art. 2. "Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione"	
Riferimento normativo	Contenuto
Comma 1	"è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico"
Comma 2	"Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (...)".

Box 2 – Decreto legge 243/16, Art. 2. “Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione”.

Riferimento normativo	Contenuto
Comma 4	<p>“A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.</p> <p>Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014.</p> <p>Con le stesse modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016”.</p>
Comma 7	<p>“Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari”.</p>

2.10 Il citato articolo 2, comma 7, del decreto legge 243/16 assegna, dunque, all’Autorità il compito di definire le modalità con cui i gestori interessati, tenuto conto del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico gli importi destinati alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

Spunti per la consultazione

Q3. *Nella sua schematicità, si ritiene esaustiva la ricostruzione delle principali norme nazionali di riferimento? Quali ulteriori elementi salienti dovrebbero essere considerati?*

3 Linee di intervento

Ambito di applicazione

- 3.1 Alla luce della disciplina nazionale richiamata in precedenza, al fine di individuare gli operatori tenuti al trasferimento degli importi alla contabilità speciale del Commissario unico, si intende richiedere agli Enti di governo dell'ambito - o agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale - di trasmettere all'Autorità (tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento finale) gli esiti della ricognizione condotta sugli agglomerati (esplicitati nell'Appendice del presente documento) appartenenti all'ATO di pertinenza, indicando:
- a) gli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto legge 243/16 (ossia alla data del 31 dicembre 2016);
 - b) gli agglomerati di cui al punto *sub a)* in cui per la realizzazione degli interventi necessari ad adeguarsi alle citate sentenze di condanna sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali".
- 3.2 L'Autorità intende, altresì prevedere, che la ricognizione citata al precedente paragrafo sia trasmessa anche alla Regione competente al fine di acquisire le pertinenti valutazioni eventualmente espresse al riguardo.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei gestori tenuti al trasferimento degli importi alla contabilità speciale del Commissario unico? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si ritiene congrua la tempistica ipotizzata per la trasmissione all'Autorità della ricognizione degli agglomerati non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE e in cui per la realizzazione degli interventi necessari sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali"? Motivare la risposta.*

Esplicitazione degli interventi e delle relative risorse

- 3.3 Con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, adottando una regolazione asimmetrica ed innovativa - impostazione poi confermata nel metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e

riflessi in termini di entità dei corrispettivi, prevedendo contestualmente la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati.

3.4 In particolare, nei provvedimenti sopra richiamati, l'Autorità, tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio*, ha enucleato i seguenti:

- il programma degli interventi (PdI), disciplinandone il contenuto informativo minimo e prevedendo che il medesimo contenga almeno l'indicazione: *a)* dei livelli di servizio attuali, *b)* delle criticità rilevate sul territorio, *c)* degli obiettivi di servizio, *d)* delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento dei citati obiettivi, *e)* della coerenza di tali linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, *f)* della quantificazione delle previsioni di spesa, *g)* del cronoprogramma degli interventi;
- il piano economico finanziario (PEF), prevedendo che il medesimo sia coerentemente redatto con il PdI e che riporti con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, esplicitando il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo regolatorio.

3.5 Nell'ambito delle predisposizioni tariffarie, elaborate ai sensi delle deliberazioni 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR, la ricognizione richiesta ai soggetti competenti in ordine alle criticità registrate nei relativi territori ha confermato, tra le principali situazioni di criticità, la permanenza di agglomerati segnalati dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione dalla stessa avviate, in quanto non conformi agli standard di cui alla direttiva 91/271/CEE in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue.

3.6 In particolare, si rammenta che, con riferimento al secondo periodo regolatorio 2016-2019, tra le categorie di criticità - cui l'Autorità ha richiesto di ricondurre gli interventi prioritari previsti per il territorio - sono state previste le seguenti:

- “C1 - Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui”, che ricomprende la sotto-categoria “C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui”;
- “D1- Insufficienza o assenza totale di trattamenti depurativi”, che, in particolare, include:
 - “D1.1 Assenza totale o parziale del servizio di depurazione”;
 - “D1.2 Incrementi del carico per allacci di nuove urbanizzazioni o per dismissione di vecchi depuratori”;
 - “D1.3 Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex art.4 direttiva 91/271/CEE (ove applicabile)”;

- “D1.4 Assenza di trattamenti terziari ex art. 5 direttiva 91/271/CEE (per aree sensibili, ove applicabile)”;
- “D1.5 Assenza di trattamenti appropriati ex. art. 7 direttiva 91/271/CEE”.

3.7 L’Autorità è orientata a prevedere che, coerentemente con quanto già contenuto nella programmazione di ambito esistente, le prime informazioni richieste per l’applicazione della normativa richiamata siano enucleate nell’ambito delle categorie sopra riportate. Nel caso in cui almeno un agglomerato tra quelli elencati in Appendice ricada nel territorio di competenza di un dato Ente di governo di ambito che si trovi nell’impossibilità di esplicitare, nella programmazione vigente, gli interventi necessari al superamento delle richiamate criticità, risulterà imprescindibile una valutazione del sistema di priorità adottato nella selezione degli interventi.

Spunti per la consultazione

Q6. *Si ritiene che vi possano essere anche altre criticità, tra quelle tassonomizzate nel programma degli interventi, rilevanti ai fini del presente procedimento? Motivare la risposta.*

3.8 In considerazione di quanto rappresentato, ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16, l’Autorità è orientata a prevedere che gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, con procedura partecipata dal gestore interessato, siano tenuti ad esplicitare, alla luce delle informazioni, dei dati e degli atti elaborati per la definizione del programma degli interventi (PdI) come richiesto ai sensi del MTI-2:

- l’extrapolazione del cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l’adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;
- la quantificazione del fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista “*la concorrenza della tariffa o di risorse regionali*”) relativo alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
- l’indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.

Spunti per la consultazione

Q7. *Quali altre informazioni possono essere utili alla individuazione degli interventi prioritari da finanziare e della relativa tempistica di realizzazione, alla valutazione del fabbisogno complessivo, nonché delle relative fonti di finanziamento?*

Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario Unico

3.9 L'Autorità è orientata a considerare esplicitamente il legame tra i compiti assegnati al Commissario unico e le modalità di trasferimento da definire, sulla base del contesto istituzionale, tecnico e gestionale rinvenibile con riferimento ai singoli agglomerati riportati in Appendice e non ancora adeguati, alla data del 31 dicembre 2016, alla direttiva 91/271/CEE. In particolare, laddove il gestore conforme sia già operativo e stia rispettando il cronoprogramma degli interventi stabiliti dal competente Ente di governo dell'ambito, l'esercizio di funzioni di coordinamento da parte del Commissario unico potrebbero rivelarsi una misura sufficiente per verificare il progressivo superamento delle criticità; viceversa, nei casi in cui emergano significative situazioni di inerzia del gestore o dell'Ente di governo, oltre alle citate funzioni di coordinamento, assumerebbe carattere di necessità il tempestivo avvio - da parte del Commissario medesimo - delle attività di realizzazione degli interventi.

Spunti per la consultazione

Q8. *Si condivide l'orientamento di prefigurare modalità diverse di trasferimento di risorse in ragione delle condizioni tecniche e gestionali riscontrate con riferimento ai singoli agglomerati in oggetto? Motivare la risposta.*

3.10 Sulla base dell'orientamento prospettato, l'Autorità intende distinguere tre principali casistiche, a cui associare differenti criteri e procedure per l'individuazione delle risorse da trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico:

- caso 1:
 - il gestore, con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, sta già svolgendo le attività all'uopo necessarie come previste nel cronoprogramma degli interventi e sulla base degli atti adottati dal soggetto competente;
 - in tal caso, il Commissario potrebbe limitarsi a svolgere il compito di coordinamento delle attività che il predetto gestore, anche sulla base delle indicazioni del soggetto competente, continuerebbe ad effettuare al fine della completa realizzazione dei necessari interventi;
 - e, con riferimento alle risorse, trattandosi di norma di una situazione che prevede il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, troverebbero applicazione delle modalità di gestione delle risorse in grado di garantire la continuità delle attività in corso;

- caso 2:
 - il gestore con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, non sta svolgendo le attività all'uopo necessarie, ovvero le medesime non sono previste nel cronoprogramma degli interventi;
 - in tal caso, il Commissario potrebbe svolgere, oltre ai compiti di coordinamento, anche alla luce della perdurante inerzia, anche quelli di realizzazione dei necessari interventi;
 - e, con riferimento alle risorse, alla luce di una integrazione della programmazione, rinnovata, limitatamente agli agglomerati in oggetto, anche nell'ambito del pertinente schema regolatorio, si intendono definire modalità di trasferimento - delle eventuali risorse previste dalla regolazione - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto della quota parte di specifiche componenti tariffarie;
- caso 3:
 - l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente individuato con legge regionale, risulta inadempiente ai propri obblighi di affidamento del servizio, ovvero a quelli di predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione adottata dall'Autorità e, conseguentemente, il gestore cessato *ex lege* non sta svolgendo le attività necessarie a superare le non conformità rilevate nelle sentenze di condanna citate in Appendice;
 - in tal caso, il Commissario svolgerebbe compiti di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi, potendo assumere altresì (soprattutto nei casi in cui la disponibilità di risorse pubbliche non si riveli sufficiente al finanziamento di tutti gli interventi necessari), ai fini dell'applicazione della regolazione tariffaria - in sostituzione dell'inerte Ente di governo dell'ambito - il ruolo di soggetto competente alla predisposizione tariffaria, provvedendo contestualmente ad adottare - con riferimento alle criticità per il cui superamento è chiamato ad operare - il pertinente PdI e il conseguente PEF coerentemente redatto in analogia alle regole dettate dall'Autorità all'art. 10 del MTI-2, recante "Schema regolatorio virtuale";
 - inoltre, il Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni di realizzazione, diverrebbe anche il soggetto titolare della gestione di impianti e/o infrastrutture di fognatura e/o depurazione, corrispondente alla definizione di gestore-grossista prevista nel MTI-2 e procederebbe nella implementazione dello schema regolatorio virtuale di cui al punto precedente;

- e, con riferimento alle risorse, alla luce della programmazione adottata, limitatamente agli agglomerati in oggetto, si intendono definire modalità di trasferimento - delle eventuali risorse previste dalla regolazione - alla contabilità speciale del Commissario unico, tenendo conto delle componenti tariffarie quantificate nel pertinente schema regolatorio.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si ritengono esaustive le casistiche illustrate? Quali altri fattori potrebbero rivelarsi significativi nella individuazione di specifiche criticità? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Con riferimento al caso 1, si condivide l'impostazione di perseguire, in sede attuativa, continuità con le attività già avviate, al fine di minimizzare i tempi di esecuzione? Motivare la risposta.*
- Q11.** *Con riferimento al caso 2, quali strumenti possono essere impiegati per superare la fase di inerzia, minimizzando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica o degli utenti finali?*
- Q12.** *Con riferimento al caso 3, si condivide la possibilità di condizionare le modalità operative alla esistenza di disponibilità parziale o totale di fondi pubblici? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Sempre in riferimento al caso 3, nelle situazioni di parziale disponibilità, quali ulteriori strumenti possono essere impiegati per promuovere la realizzazione degli interventi necessari e la sostenibilità della gestione delle relative opere nel medio periodo?*

Appendice

TAV. 3 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Piemonte

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Piemonte	ATO 3 - Torino	Alta Val Susa	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 4 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Valle d'Aosta

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Valle d'Aosta	ATO unico regionale	Courmayeur	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 5 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Liguria

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi	
Liguria	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Finale Ligure	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
				art. 10 dir. 91/271/CEE	
	ATO Centro-Ovest 3 (Savona)	Albenga	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
		Borghetto Santo Spirito		art. 10 dir. 91/271/CEE	
	ATO GE - Genova	Quinto	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
		Rapallo		art. 10 dir. 91/271/CEE	
		Recco		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
		Santa Margherita Ligure		art. 10 dir. 91/271/CEE	
	ATO IM - Imperia	Imperia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
		Riva Ligure		art. 10 dir. 91/271/CEE	
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
					art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 6 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Lombardia

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi	
Lombardia	ATO BS - Brescia	Orzinuovi	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
				art. 10 dir. 91/271/CEE	
	ATO LC - Lecco	Calco	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
	ATO LC - Lecco	Valle San Martino	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	Melegnano	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 3 dir. 91/271/CEE
					art. 10 dir. 91/271/CEE
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
		Olona Nord	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 3 dir. 91/271/CEE	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Olona Sud	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 3 dir. 91/271/CEE	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Robecco sul Naviglio	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 3 dir. 91/271/CEE	art. 3 dir. 91/271/CEE
	art. 3 dir. 91/271/CEE				
	Rozzano	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE	
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
	San Giuliano Milanese Est	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 3 dir. 91/271/CEE	art. 3 dir. 91/271/CEE	
					art. 3 dir. 91/271/CEE
	Trezzano sul Naviglio	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE	
art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE					
ATO PV - Pavia	Broni	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE	
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
	Casteggio	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE	
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
	Mortara	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 3 dir. 91/271/CEE	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE
					art. 3 dir. 91/271/CEE
	Vigevano	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	art. 10 dir. 91/271/CEE	
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE

TAV. 7 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Veneto

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Veneto	ATO B - Bacchiglione	Thiene	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 8 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Friuli-Venezia Giulia

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale (ex ATO CEN - Centrale Udine)	Cividale del Friuli	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Codroipo/Sedegliano/Flaibano	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Latisana Capoluogo	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
	Udine	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE	
			art. 10 dir. 91/271/CEE	
	Cervignano del Friuli	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	
	ATO unico regionale (ex ATO ORT - Orientale Triestino)	Trieste-Muggia-San Dorligo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
	ATO unico regionale (ex ATO ORG - Orientale Goriziano)	Cormons	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Gradisca d'Isonzo	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
	Grado	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
			art. 5 dir. 91/271/CEE	
			art. 10 dir. 91/271/CEE	
ATO unico regionale (ex ATO OCC - Occidentale Pordenone)	Aviano Capoluogo	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE	
			art. 10 dir. 91/271/CEE	
	Pordenone/Porcina/Roveredo/Cordenons	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE	
			art. 10 dir. 91/271/CEE	
Sacile	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		

TAV. 9 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Marche

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	Pesaro	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Urbino	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 10 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Lazio

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Lazio	ATO 2 - Lazio centrale Roma	Frascati	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
	ATO 5 - Lazio Meridionale Frosinone	Frosinone	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 11 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Abruzzo

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Abruzzo	ATO unico regionale (ex ATO 6 – Chieti)	Lanciano-Castel Frentano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
	ATO unico regionale (ex ATO 3 - Peligno Alto Sangro)	Pescasseroli	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 5 dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE

TAV. 12 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Campania

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi				
Campania	ATO unico regionale (Ambito distrettuale Calore Irpino)	Benevento	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE				
				art. 10 dir. 91/271/CEE				
	ATO unico regionale (Ambito distrettuale Napoli)	Casamicciola Terme	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 10 dir. 91/271/CEE			
					art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE			
					Forio	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
								art. 10 dir. 91/271/CEE
								Ischia
	art. 10 dir. 91/271/CEE							
	Napoli Est	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE			
					art. 10 dir. 91/271/CEE			
	ATO unico regionale (Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano)	Capri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE			
					art. 10 dir. 91/271/CEE			
					Massa Lubrense	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
	art. 10 dir. 91/271/CEE							
Vico Equense	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE				
				art. 10 dir. 91/271/CEE				
ATO unico regionale (Ambito distrettuale Sele)	Battipaglia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE				
				art. 10 dir. 91/271/CEE				
	Capaccio	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE				
art. 10 dir. 91/271/CEE								

TAV. 13 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Puglia

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi	
Puglia	ATO unico regionale	Casamassima	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
				art. 10 dir. 91/271/CEE	
		Casarano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
					art. 10 dir. 91/271/CEE
Francavilla Fontana	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE	
				art. 10 dir. 91/271/CEE	

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Puglia	ATO unico regionale	Porto Cesareo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		San Vito dei Normanni	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Supersano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Taviano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Trinitapoli	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
art. 10 dir. 91/271/CEE				

TAV. 14 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Calabria

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Calabria	ATO unico regionale (ex ATO 1 - Cosenza)	Acri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Castrovillari	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Rende	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Rossano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
	Santa Maria del Cedro	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	
	Scalea	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	
	ATO unico regionale (ex ATO 2 - Catanzaro)	Lamezia Terme	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
Sellia Marina		Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	
Soverato		Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Calabria	ATO unico regionale (ex ATO 3 – Crotone)	Crotone	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Mesoraca	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Strongoli	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
	ATO unico regionale (ex ATO 5 - Reggio Calabria)	Bagnara Calabria	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Bianco	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Montebello Ionico	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Motta San Giovanni	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
Reggio Calabria		Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	
			art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE	
	art. 10 dir. 91/271/CEE			
Siderno	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE		
		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		

TAV. 15 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Sicilia

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sicilia	ATO 1 - Palermo	Bagheria	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Carini e ASI Palermo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Cefalù	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Cinisi	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Misilmeri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Monreale	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Palermo e frazioni limitrofe	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Partinico	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
art. 10 dir. 91/271/CEE				
Santa Flavia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE		
		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Termini Imerese	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Terrasini	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 5 dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Trabia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Trappeto	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sicilia	ATO 2 - Catania	Aci Castello	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Aci Catena	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Acireale e altri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Adrano	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Belpasso	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Caltagirone	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Catania e altri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Giarre-Mascali-Riposto e altri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Gravina di Catania	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Misterbianco e altri	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE				
art. 10 dir. 91/271/CEE				
Palagonia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
San Giovanni La Punta	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE		
		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Scordia-Militello Val di Catania	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		
Tremestieri Etneo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE		
		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sicilia	ATO 3 - Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Capo d'Orlando	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Consortile Letojanni	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Consortile Sant'Agata Militello	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Consortile Torregrotta	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Furnari	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Giardini Naxos	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Gioiosa Marea	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Messina	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
		Messina 1	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Messina 6	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Milazzo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Pace del Mela	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Patti	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Piraino	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Roccalumera	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Rometta	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sicilia	ATO 4 - Ragusa	Ragusa	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Scicli	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Scoglitti	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		ATO 6 - Caltanissetta	Macchitella	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10
	Niscemi		Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
	Riesi		Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
	ATO 7 - Trapani	Campobello di Mazara	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Castellammare del Golfo I	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Castelvetrano 1	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Marsala	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Mazara del Vallo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
	Triscina Marinella	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE	
	ATO 8 - Siracusa	Augusta	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Avola	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE
		Carlentini	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE art. 10 dir. 91/271/CEE			
	Priolo Gargallo	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE	

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sicilia	ATO 9 - Agrigento	Agrigento e periferia	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Favara	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Menfi	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Palma di Montechiaro	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Porto Empedocle	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE
				art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Ribera	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
Sciacca	Sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10	art. 3 dir. 91/271/CEE		
		art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE		
		art. 10 dir. 91/271/CEE		

TAV. 16 – Agglomerati per i quali l'Italia è stata condannata con sentenze del 19 luglio 2012 in causa C-565/10 e del 10 aprile 2014 in causa C-85/13 – Sardegna

Regione	ATO/Sub ATO di riferimento	Agglomerato	Sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea	Disposizioni alle quali si è risultati non conformi
Sardegna	ATO unico regionale	Dorgali	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 5 dir. 91/271/CEE
				art. 10 dir. 91/271/CEE
		Nuoro	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 4, par.1 e 3, dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE
		ZIR Villacidro	Sentenza 10 aprile 2014 in causa C-85/13	art. 10 dir. 91/271/CEE
				art. 5 dir. 91/271/CEE
			art. 10 dir. 91/271/CEE	